

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI
CORNEE/SCLERE/LENTICOLI/MEMBRANA AMNIOTICA PER IL TRAPIANTO**

TRA

L'**Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata"** (di seguito "AOSGA") con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184, C.F. e P.I. 04735061006, in persona del Dott. Emidio Di Virgilio, Direttore Amministrativo nominato con Deliberazione n. 449/CS del 7/05/2024, autorizzato alla stipulazione della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n. 872/CS del 16/10/2024 e confermati con Deliberazione n. 29/DG del 16/01/2025

E

L'**Azienda Sanitaria Locale di Rieti**, C.F. e P.I. 00821180577 (di seguito "ASL") con sede legale in Rieti, in Via del Terminillo 42 - 02100, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale, Dott. Mauro Maccari, agli effetti del presente atto ivi domiciliato per ragioni di carica.

congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- la Banca degli Occhi dell'AOSGA è stata individuata quale Centro Regionale di Riferimento (CRR) per gli innesti corneali;
- l'ASL ha la necessità di reperire cornee/sclere/lenticoli/membrana amniotica;
- l'AOSGA è disponibile a stipulare una convenzione per la suddetta fornitura, nei limiti delle disponibilità.

Sulla base delle premesse sopra richiamate, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La Banca degli Occhi dell'AOSGA (di seguito anche "Banca degli Occhi") si impegna a fornire, nei limiti delle disponibilità, all'ASL cornee/sclere/lenticoli/membrana amniotica per il conseguente trapianto.

Ciascuna delle cornee/sclere/lenticoli/membrana amniotica inviate per il trapianto sarà accompagnata da certificazione che garantisce l'idoneità al trapianto stesso ed attestante l'avvenuto esame del siero del donatore, con esito negativo, rispetto alle infezioni da HIV, HBSAg e anti-HCV, TPHA.

Tutte le attività dovranno essere prestate con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione.

Articolo 2

Fornitura dei Tessuti

La richiesta del tessuto per il trapianto dovrà essere inoltrata alla Segreteria della Banca degli Occhi con la maggiore tempestività possibile, tramite la compilazione dell'apposita "Scheda di Richiesta Tessuto" (Allegato 1) da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriabancaocchi@hsangiovanni.roma.it. Contestualmente la Segreteria della Banca degli Occhi dovrà essere contattata per la conferma della avvenuta ricezione dell'e-mail al seguente recapito telefonico: 06 77052950.

La Banca degli Occhi si impegna a comunicare il prima possibile la disponibilità del tessuto contattando il referente dell'Azienda al recapito indicato nella "Scheda di Richiesta Tessuto".

Nei 2 (due) giorni successivi l'intervento chirurgico, l'ASL si impegna ad inviare alla Segreteria della Banca degli Occhi la "Scheda di Utilizzo Tessuti" (Allegato 2), correttamente compilata in tutte le sue parti, all'indirizzo di posta elettronica sopracitato, in modo da comprovare l'avvenuto utilizzo del tessuto e la corretta tracciabilità dello stesso, nel rispetto delle Linee Guida del Centro Nazionale Trapianti per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuti di origine oculare a scopo di trapianto.

I referenti dell'attività svolta in convenzione saranno:

- per l'AOSGA, la Dott.ssa Rossella A.M. Colabelli Gisoldi, Responsabile della UOS Banca degli Occhi;
- per l'ASL Rieti, il Dott. Fabio Fiormonte Direttore UOC Oftalmologia;

Articolo 3

Oneri

L'entità dei rimborsi per la cessione di tessuti di origine umana a scopo di trapianto è specificata nel Tariffario (Allegato 3), fatta salva la possibilità da parte dell'ASL di apportare eventuali modifiche al Tariffario stesso qualora fossero approvate nuove valutazioni economiche a livello nazionale tramite il Centro Nazionale Trapianti (CNT), il Centro Regionale Trapianti (CRT) del Lazio e la Società Italiana della Banca degli Occhi (SIBO).

La richiesta di tessuti da parte dell'ASL dovrà essere seguita dall'ordine elettronico, trasmesso tramite NSO, come previsto dalla normativa vigente, a seguito del quale l'AOSGA emetterà fattura elettronica nei confronti dell'ASL che provvederà al pagamento della stessa a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: C/C bancario intestato all'AOSGA, IBAN IT81W0200805160000400007365, entro 60 giorni dalla data di inserimento della fattura elettronica nel sistema di intercambio (SDI).

Articolo 4

Consegne

Sarà cura dell'ASL effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, il trasporto e la conservazione dei tessuti nel rispetto dei requisiti previsti dalle Linee Guida del Centro Nazionale Trapianti, che verranno ritirate presso la Banca degli Occhi.

La Banca degli Occhi provvede a consegnare al vettore individuato dall'ASL i tessuti richiesti per il trasporto e la consegna all'ASL stessa.

La Banca degli Occhi, all'atto della consegna al vettore, provvederà a rilasciare la relativa nota di accompagnamento, sottoscritta dal vettore e conservata in copia dalle Parti.

Articolo 5

Durata

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01.03.2025 e potrà essere eventualmente prorogata o rinnovata previo accordo esplicito tra le Parti.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante PEC o Raccomandata A/R.

Articolo 6

Responsabilità

La responsabilità di confezionare correttamente i tessuti richiesti, nonché di effettuare i controlli sanitari e di qualità previsti dalla normativa vigente, sono a carico della Banca degli Occhi e la stessa sarà responsabile anche della loro corretta conservazione fino alla consegna al vettore.

Al contempo l'ASL si assume la responsabilità di conservare correttamente i tessuti dal momento della loro consegna fino al momento del loro utilizzo.

Nel caso il tessuto non venga utilizzato entro le 24 ore successive la consegna, l'ASL sarà obbligata a restituirlo tramite vettore alla Banca degli Occhi.

In ogni caso, il tessuto verrà fatturato all'ASL.

Articolo 7

Responsabilità civile verso terzi e infortuni

Le Parti garantiscono di essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, in conformità alla normativa vigente ed in particolare agli artt. 7 e 10 della Legge n. 24/2017.

Il rischio infortuni del personale autorizzato a svolgere attività professionali, in esecuzione del presente accordo, sarà gestito da ciascuna Parte, quale Datore di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Articolo 8

Aspetti assicurativi

Gli aspetti assicurativi per eventuali danni correlati alle attività oggetto del presente atto seguono il regime delle responsabilità indicato all'articolo precedente.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura degli eventuali danni derivanti dalle attività oggetto del presente atto secondo le rispettive competenze, fatto salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa nell'ipotesi in cui essi siano determinati da colpa grave dell'operatore.

Articolo 9

Aspetti fiscali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i.

Il versamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.642 e s.m.i., è a carico dell'ASL che usufruisce delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 10

Riservatezza e proprietà della documentazione

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non utilizzarli a scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione fino alla sua cessazione, compreso il materiale originario o predisposto ai fini della stessa, mentre sono esclusi i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Articolo 11

Codice etico e comportamentale

Le Parti si danno reciprocamente atto che la natura della collaborazione è sottoposta al rispetto dei principi etici e della deontologia professionale.

La collaborazione riguarderà esclusivamente le prestazioni stabilite a norma della presente convenzione.

Il Personale individuato al fine di erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice etico comportamentale" dell'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata" di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 730/DG del 02.08.2018."

Articolo 12

Risoluzione della convenzione

In caso di inadempimento della controparte degli obblighi derivanti dal presente accordo, sia l'ASL che l'AOSGA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione.

Articolo 13

Foro competente

Per ogni eventuale contenzioso tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente convenzione, non risolvibili in via stragiudiziale, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., per le sole finalità di gestione delle relative fasi, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché per l'applicazione degli obblighi di legge.

Le Parti confermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di conoscere le normative sopra citate, nonché ogni Provvedimento adottato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevante per il rispetto delle attività oggetto della presente convenzione.

Si impegnano, inoltre, a garantire la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e la formazione conferita in materia di Protezione Dati ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività in oggetto.

Con riferimento alle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti assumono il ruolo di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR.

Per tutte le attività previste, i professionisti coinvolti si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente per le finalità espresse nella presente Convenzione, garantendo il rispetto dei principi di pseudonimizzazione, minimizzazione dei dati ed integrità dei dati previsti negli artt. 4 e 5 del GDPR.

Articolo 15 **Clausola finale**

Le parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.

Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

L'inadempimento delle disposizioni di cui alla presente convenzione danno la facoltà di risolverla di diritto ai sensi di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata – PEC.

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il Direttore Generale
Dott. Mauro Maccari

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero

San Giovanni – Addolorata
Il Direttore Amministrativo
Dott. Emidio Di Virgilio